

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)

del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005¹ sulla protezione degli animali;

visto l'articolo 44 della legge del 15 dicembre 2000² sugli agenti terapeutici;

visto l'articolo 36 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 1992³ sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1^{bis} della legge del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura;

visto l'articolo 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966⁵ sulle epizoozie,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina i requisiti generali per i controlli delle aziende che vanno registrate secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁶ concernente la produzione primaria.

² Essa si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

- a. ordinanza concernente la produzione primaria;
- b. ordinanza del 20 ottobre 2010⁷ sul controllo del latte;
- c. ordinanza del 18 agosto 2004⁸ sui medicinali veterinari;
- d. ordinanza del 27 giugno 1995⁹ sulle epizoozie;
- e. ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹⁰;
- f. ordinanza del 23 aprile 2008¹¹ sulla protezione degli animali;
- g. ordinanza del 28 ottobre 1998¹² sulla protezione delle acque;

RS 910.15

- 1 RS 455
- 2 RS 812.21
- 3 RS 817.0
- 4 RS 910.1
- 5 RS 916.40
- 6 RS 916.020
- 7 RS 916.351.0
- 8 RS 812.212.27
- 9 RS 916.401
- 10 RS 916.404.1
- 11 RS 455.1
- 12 RS 814.201

- h. ordinanza del 23 novembre 2013¹³ sui pagamenti diretti;
- i. ordinanza del 23 novembre 2013¹⁴ sui contributi per singole colture;
- j. ordinanza del 31 ottobre 2012¹⁵ sull'allevamento di animali.

³ Essa si rivolge ai Cantoni e agli organi che eseguono i controlli secondo le ordinanze di cui al capoverso 2.

Art. 2 Controlli di base

¹ I controlli di base consentono di verificare se i requisiti delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 nei settori di cui all'allegato 1 sono rispettati in tutta l'azienda.

² Le istruzioni per determinati controlli di base sono disciplinate nell'allegato 2.

³ I controlli di base possono essere svolti con diversi metodi di controllo; sono fatte salve altre disposizioni delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2.

Art. 3 Frequenza e coordinamento dei controlli di base

¹ In ogni azienda vengono svolti controlli di base per ogni settore; di regola occorre controllare ogni unità di produzione e ogni ramo aziendale. Per ogni settore l'intervallo tra due controlli di base non deve essere più lungo del periodo di cui all'allegato 1, laddove la fine del periodo è la fine del rispettivo anno civile.

² I Cantoni provvedono al coordinamento dei controlli di base in modo che, di regola, un'azienda sia controllata non più di una volta per l'anno civile. Sono possibili eccezioni al coordinamento in particolare per:

- a. controlli di base che non richiedono la presenza del gestore;
- b. controlli di base relativi ai seguenti tipi di pagamenti diretti:
 - 1. contributi per la biodiversità per la qualità dei livelli II e III nonché per l'interconnessione,
 - 2. contributo per la qualità del paesaggio,
 - 3. contributi per l'efficienza delle risorse.

³ Almeno il 10 per cento dei controlli di base per la protezione degli animali e i contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.

Art. 4 Controlli supplementari

¹ Oltre ai controlli di base di cui all'articolo 3 vengono svolti controlli in funzione dei rischi delle singole aziende. I rischi sono determinati segnatamente sulla base dei seguenti criteri:

¹³ RS 910.13; RU 2013 ...

¹⁴ RS 910.17

¹⁵ RS 916.310

- a. lacune constatate in occasione di controlli precedenti;
- b. sospetto fondato di mancato rispetto delle prescrizioni;
- c. cambiamenti sostanziali in un'azienda;
- d. eventi straordinari quali malattie o epizootie;
- e. elementi sostanziali che non hanno potuto essere controllati nell'ambito del rispettivo controllo di base.

² Oltre ai controlli di base di cui all'articolo 3 e ai controlli di cui al capoverso 1 vengono svolti controlli su aziende scelte in maniera aleatoria.

³ Per i contributi per la biodiversità per la qualità dei livelli II e III, ogni anno in almeno l'1 per cento delle aziende notificate vengono svolti controlli ai sensi dei capoversi 1 e 2. È verificato il rispetto degli oneri di gestione su una serie di superfici notificate.

⁴ Per le aziende i cui prodotti sono certificati secondo l'ordinanza del 22 settembre 1997¹⁶ sull'agricoltura biologica, nella determinazione dei controlli di base ai sensi dell'articolo 3 e dei controlli supplementari ai sensi dei capoversi 1 e 2, devono essere altresì considerate le disposizioni dell'articolo 30 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Art. 5 Normativa applicabile a piccole aziende e alle aziende di acquacoltura e di apicoltura

Le disposizioni degli articoli 3 e 4 non si applicano alle aziende con meno di 0,25 unità standard di manodopera e con meno di 3 unità di bestiame grosso, nonché alle aziende di acquacoltura e di apicoltura. I Cantoni stabiliscono la frequenza dei controlli da effettuare in tali aziende.

Art. 6 Organi di controllo

¹ Se un organo di diritto pubblico diverso dalla competente autorità cantonale d'esecuzione o un organo di diritto privato svolge i controlli, la cooperazione con la competente autorità cantonale d'esecuzione va disciplinata in un contratto scritto. L'autorità cantonale d'esecuzione deve vigilare sull'adempimento delle disposizioni contrattuali e garantire che le prescrizioni federali sullo svolgimento dei controlli siano rispettate.

² Gli organi di diritto privato, conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁷ sull'accreditamento e sulla designazione, devono essere accreditati secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»¹⁸. Essa non si applica per il controllo relativo ai dati sulle superfici, ai contributi per singole colture e ai seguenti tipi di pagamenti diretti:

¹⁶ RS 910.18

¹⁷ RS 946.512

¹⁸ La norma citata può essere consultata e ottenuta presso l'Associazione svizzera di normizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

- a. contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, leguminose e colza;
- b. contributi per la biodiversità per la qualità dei livelli II e III nonché per l'interconnessione;
- c. contributo per la qualità del paesaggio;
- d. contributi per l'efficienza delle risorse.

³ I controlli dei requisiti specifici per il contributo per l'agricoltura biologica devono essere eseguiti da un ente di certificazione accreditato conformemente agli articoli 28 e 29 dell'ordinanza del 22 settembre 1997¹⁹ sull'agricoltura biologica. Ciò vale anche per i controlli in aziende con un contributo per l'agricoltura biologica, i cui prodotti non sono tuttavia certificati secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica.

⁴ Inoltre sono determinanti eventuali altre disposizioni sull'accreditamento nelle basi giuridiche rilevanti per ciascun settore.

⁵ Se una persona addetta al controllo riscontra una palese e grave infrazione contro una disposizione di un'ordinanza di cui all'articolo 1 capoverso 2, l'infrazione va comunicata alle competenti autorità d'esecuzione, anche se la persona addetta al controllo non aveva il compito di controllare il rispetto della disposizione in questione.

Art. 7 Compiti dei Cantoni e degli organi di coordinamento dei controlli

¹ Ogni Cantone designa un organo di coordinamento dei controlli che coordini i controlli di base secondo l'articolo 3.

² Il Cantone o l'organo di coordinamento dei controlli comunica a ogni organo di controllo prima dell'inizio di un periodo di controllo:

- a. quali settori presso quali aziende deve controllare;
- b. se deve svolgere i controlli con preavviso o senza preavviso; e
- c. quando deve svolgere controlli.

⁴ L'organo di coordinamento dei controlli tiene un elenco delle autorità d'esecuzione e dei loro settori di competenza.

Art. 8 Compiti della Confederazione

L'Ufficio federale dell'agricoltura sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l'Ufficio federale dell'ambiente e l'Unità federale per la filiera alimentare.

¹⁹ RS 910.18

Art. 9 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ L'ordinanza del 26 ottobre 2011²⁰ sul coordinamento dei controlli è abrogata.

² La modifica degli altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

²⁰ RU 2011 5297, 2012 6407

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1)

Settori assoggettati a controlli di base e frequenza dei controlli di base

1. Sicurezza alimentare, salute degli animali e protezione degli animali

Settore	Ordinanza	Periodo in anni per le	
		aziende annuali	aziende d'estivazione
1.1 Igiene nella produzione primaria vegetale	Ordinanza del 23 novembre 2005 ²¹ concernente la produzione primaria	4	8
1.2 Igiene nella produzione primaria animale (senza produzione lattiera)	Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria	4	8
1.3 Igiene nella produzione lattiera	Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria Ordinanza del 20 ottobre 2010 ²² sul controllo del latte	4	8
1.4 Medicamenti veterinari	Ordinanza del 18 agosto 2004 ²³ sui medicamenti veterinari	4	8
1.5 Salute animale ed epizoozie	Ordinanza del 27 giugno 1995 ²⁴ sulle epizoozie	4	8
1.6 Traffico di animali ed effettivi di bovini*	Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 ²⁵ Ordinanza del 23 ottobre 2013 ²⁶ sui pagamenti diretti (OPD)		
1.7 Protezione degli animali (anche come parte della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e come condizione relativa ai contributi per la conservazione della razza Franches Montagnes)	Ordinanza del 23 aprile 2008 ²⁷ sulla protezione degli animali OPD Ordinanza del 31 ottobre 2012 ²⁸ sull'allevamento di animali	4	8

²¹ RS 916.020

²² RS 916.351.0

²³ RS 812.212.27

²⁴ RS 916.401

²⁵ RS 916.404.1

²⁶ RS 910.13; RU 2013 ...

²⁷ RS 455.1

²⁸ RS 916.310

2. Ambiente

Settore	Ordinanza	Periodo in anni per le	
		aziende annuali	aziende d'estivazione
2.1 Protezione delle acque (senza controllo della tenuta stagna degli impianti di deposito per il concime aziendale e il digestato liquido secondo l'art. 28 cpv. 2 lett. b)	Ordinanza del 28 ottobre 1998 ²⁹ sulla protezione delle acque	4	8

3. Pagamenti diretti e altri contributi

Settore	Ordinanza	Periodo in anni per le	
		aziende annuali	aziende d'estivazione
3.1 Dati relativi alle superfici*	OPD	8	8
3.2 Effettivi di animali (senza bovini)*	OPD	4	8
3.3 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (senza protezione degli animali)	OPD	4	–
3.4 Contributi per il paesaggio rurale: contributo d'estivazione	OPD	–	8
3.5 Contributi per la biodiversità: qualità del livello I*	OPD	4	–
3.6 Contributi per la biodiversità: qualità del livello II*	OPD	8	8
3.7 Contributi per la biodiversità: qualità del livello III*	OPD	8	–
3.8 Contributi per la biodiversità: interconnessione*	OPD	8	–
3.9 Contributo per la qualità del paesaggio	OPD	8	8
3.10 Contributi per i sistemi di produzione: agricoltura biologica	OPD	4	–
3.11 Contributi per i sistemi di produzione: produzione estensiva di cereali, girasoli, leguminose e colza*	OPD	4	–

Settore	Ordinanza	Periodo in anni per le	
		aziende annuali	aziende d'estivazione
3.12 Contributi per i sistemi di produzione: produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita	OPD	4	–
3.13 Contributi per i sistemi di produzione: benessere degli animali	OPD	4	–
3.14 Contributi per l'efficienza delle risorse: procedimenti di spandimento a basse emissioni	OPD	4	–
3.15 Contributi per l'efficienza delle risorse: lavorazione rispettosa del suolo	OPD	4	–
3.16 Contributi per l'efficienza delle risorse: impiego di una tecnica d'applicazione precisa	OPD	4	–
3.17 Contributi per singole colture*	Ordinanza del 23 ottobre 2013 ³⁰ sui contributi per singole colture	4	–

* Cfr. istruzioni per i controlli di base nell'allegato 2.

³⁰ RS 910.17

Allegato 2
(art. 2 cpv. 2)

Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali, dei dati sulle superfici, delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva nonché delle superfici per la promozione della biodiversità

1. Controlli di base degli effettivi di animali

1.1 *Effettivi di bovini*: le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli secondo l'attuale lista degli animali della banca sul traffico di animali vanno chiarite e documentate.

1.2 *Altri effettivi di animali (senza bovini)*: le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli dichiarati nella domanda (effettivo al giorno di riferimento ed effettivo medio) vanno chiarite e documentate. La verifica comprende tutti gli effettivi di animali dell'azienda (senza bovini).

2. Controlli di base dei dati sulle superfici, delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva

2.1 *Dati sulle superfici*: la posizione e le dimensioni delle superfici nonché le colture dichiarate vanno verificate in loco. La verifica comprende tutte o parte delle superfici aziendali.

2.2 *Superfici con contributi per singole colture*: le colture dichiarate e il rispetto dell'obbligo relativo al raccolto vanno verificati in loco. La verifica comprende tutte o parte delle superfici notificate per tali contributi.

2.3 *Superfici con un contributo per la produzione estensiva*: le colture dichiarate e il rispetto dell'obbligo relativo al raccolto nonché il rispetto delle altre condizioni e degli oneri di gestione vanno verificati in loco. La verifica comprende tutte o parte delle superfici notificate per tali contributi.

3. Controlli di base delle superfici per la promozione della biodiversità (SPB)

3.1 *SPB con contributo per la qualità del livello I*: il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione va verificato in loco. La verifica avviene su una serie di superfici selezionate per ogni tipo di SPB ai sensi dell'articolo 52 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013³¹ sui pagamenti diretti.

3.2 *SPB con contributo per la qualità del livello II*: la qualità di tutte le superfici notificate per questo contributo va valutata in loco;

3.3 *SPB con contributo per la qualità del livello III*: la qualità di tutte le superfici notificate per questo contributo va valutata in loco;

3.4 *SPB con contributo per l'interconnessione*: il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione va verificato in loco. La verifica avviene su tutte le superfici notificate per questo contributo.

³¹ RS 910.13; RU 2013 ...

Allegato 3
(art. 9 cpv. 2)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 2008³² sulla protezione degli animali

Art. 213 cpv. 2

² La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall'ordinanza del 23 ottobre 2013³³ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

2. Ordinanza del 18 agosto 2004³⁴ sui medicinali veterinari

Art. 31 cpv. 3 e 3^{bis}

³ La frequenza e il coordinamento dei controlli delle aziende di produzione primaria sono retti dall'ordinanza del 23 ottobre 2013³⁵ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

^{3bis} Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'articolo 54a della legge del 1° luglio 1966³⁶ sulle epizootie.

3. Ordinanza del 23 novembre 2005³⁷ concernente la produzione primaria

Art. 8 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall'ordinanza del 23 ottobre 2013³⁸ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

^{1bis} Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'articolo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura.

32 RS 455.1

33 RS 910.15

34 RS 812.212.27

35 RS 910.15

36 RS 916.40

37 RS 916.020

38 RS 910.15

4. Ordinanza del 20 ottobre 2010³⁹ sul controllo del latte

Art. 14 cpv. 5 e 6

⁵ La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall'ordinanza del 23 ottobre 2013⁴⁰ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

⁶ Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'articolo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura.

5. Ordinanza del 27 giugno 1995⁴¹ sulle epizoozie

Art. 292a cpv. 1 e 1^{bis}

¹ La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall'ordinanza del 23 ottobre 2013⁴² sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

^{1bis} Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'articolo 54a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie.

6. Ordinanza del 26 ottobre 2011⁴³ concernente la banca dati sul traffico di animali

Art. 27 cpv. 4 e 4^{bis}

⁴ La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall'ordinanza del 23 ottobre 2013⁴⁴ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

^{4bis} Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'articolo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura e dell'articolo 54a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie.

39 RS 916.351.0

40 RS 910.15

41 RS 916.401

42 RS 910.15

43 RS 916.404.1

44 RS 910.15

